

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **531**

del **23-06-2020**

OGGETTO: Stipula dei rapporti convenzionali tra la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con sede legale in Roma, e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo volti a garantire, per il tramite dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'AOUP, in favore della sede "Bucchieri- La Ferla" di Palermo, l'attività di consulenza di anestesia e rianimazione, aventi validità di mesi sei a far data dal perfezionamento dell'atto.

<p>Proposta n. 57 del 22.06.2020</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine:</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile</p> <p>Cinzia Di Noto</p> 	<p>Area Economico - Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione Costo N..... del</p> <p>CONTO di Bilancio _____</p> <p>NULLA OSTA perché conforme alle norme di contabilità.</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <hr/>
--	--

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.


**Il Dirigente Amministrativo
Area Affari Generali
Dott.ssa Silvia Salerno**




Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99
del **Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante






Delibera n°... 531

del 23-06-2020

IL DIRETTORE SANITARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 28/02/1997 e la circolare esplicativa emanata il 24/04/1997;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità concernente l’attività libero-professionali intramoenia del 31.07.1997;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTO** il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il D. Lgs. 66/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.
- VISTA** la Legge n. 120 del 3 agosto 2007, pubblicata nella G.U. n. 181 del 06 agosto 2007 concernente disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.
- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità della dirigenza medico – veterinaria;
- VISTA** la nota prot. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute recante “Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari.”
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

- VISTO** il D.A. dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana 11 gennaio 2019 recante "Adeguamento della rete ospedaliera siciliana al D.M. 2 aprile 2015" con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera siciliana ed in particolare l'allegato 1 "Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema rete dell'emergenza-urgenza con il quale viene disposta l'attuale organizzazione territoriale della rete siciliana, suddivisa per bacini territoriali di competenza;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'attività libero-professionale, approvato dall'AOUP con deliberazione nr 142 del 24.02.2016;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D. A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale nr 834 del 16/08/2019 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Giovanna Volo quale Direttore Sanitario *pro-tempore* di questa AOUP;

PREMESSO CHE:

la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, (*di seguito semplicemente "Fatebenefratelli"*) con sede legale in Roma, con nota prot. 26/20/003C del 10/01/2020, inviata a messo pec, introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*) in pari data, al nr 0000206, ha manifestato l'interesse alla statuizione di rapporti convenzionali volti a garantire, l'espletamento di consulenze di anestesia e rianimazione in favore della propria sede di Palermo P.O. "Bucchieri La Ferla".


CONSIDERATO CHE:

il nosocomio "Fatebenefratelli" risulta inserito nella rete di emergenza-urgenza del bacino territoriale di Palermo e Trapani, disposta dal D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 sopramenzionato, l'AOUP, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli assistenziali resi al bacino di riferimento, ha valutato positivamente la possibilità di procedere alla stipula dei rapporti in parola;

con nota inviata a mezzo mail in data 26/05/2020 il Prof. Antonino Giarratano, nella qualità di Direttore *pro-tempore* del Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell'AOUP, ha espresso il proprio nulla osta in merito alla statuizione dei rapporti in narrativa, comunicando, al contempo, i nominativi dei professionisti incaricati dell'esecuzione delle attività richieste (allegato A);

per l'espletamento dell'attività in premessa verrà assicurato dai professionisti un numero massimo di 7 accessi settimanali che verranno garantiti, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività libero-professionale, senza documento alcuno per le attività istituzionalmente rese.

- RITENUTO** tra i contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da nr 5 pagg e da nr 15



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

artt., detto schema, sottoscritto tra le parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'allegato di seguito riportato:

Elenco Medici Anestesia e Rianimazione disponibili per a.l.p.i. presso il P.O. "Bucchieri La Ferla" (allegato A)

STABILITO CHE

l'impegno dei professionisti dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dagli incaricati in regime di A.L.P.I;

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo.

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi sei a far data dal perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale.

DATO ATTO CHE

il Fatebenefratelli provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione degli accessi e le prestazioni erogate. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal Responsabile dell'U.O.C..

il Fatebenefratelli, in ordine alle disposizioni in materia di privacy, nomina, con separato atto (All. B.), l'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento.

PRESO ATTO CHE

il Responsabile dell'U.O. incaricata avrà cura di predisporre l'attività richiesta nel rispetto sia dei limiti normativi in materia di orario di lavoro che di volumi di attività erogabili nonché di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione mensile di quanto effettuato in favore del nosocomio in narrativa, onde consentire l'opportuno riscontro;

i proventi derivanti dalle attività in parola di cui all'art. 3 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione al professionista, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero-professionale e previo assolvimento agli obblighi fiscali previsti in materia.

PRECISATO CHE

l'attività svolta dai dirigenti medici incaricati in favore della Fatebenefratelli, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con lo stesso, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con i propri professionisti;


in considerazione del ruolo universitario ricoperto da taluni professionisti incaricati, l'AOUP trasmetterà per opportuna notifica, gli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo.

VISTA

la nota inviata in data 16/06/2020 con la quale il Fatebenefratelli ha inoltrato lo schema di accordo, sottoscritto per accettazione.

ATTESO CHE ricorrono gli estremi previsti dal comma 7 art. 53 legge regionale 3 novembre 1993.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:



DELIBERA

- **la stipula** dei rapporti convenzionali tra la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con sede legale in Roma, e questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo volti a garantire, per il tramite dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'AOUP, in favore della propria sede di Palermo P.O. "Bucchieri- La Ferla", l'attività di consulenza di anestesia e rianimazione, aventi validità di mesi sei a far data dal perfezionamento dell'atto.

- **di approvare** lo schema di convenzione, costituito da nr 5 pagg e da nr 15 artt., detto schema, sottoscritto tra le parti, regolamentante i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'allegato di seguito riportato:

Elenco Medici Anestesia e Rianimazione disponibili per a.l.p.i. presso il P.O. "Bucchieri La Ferla" (allegato A)

- **di stabilire che:**

l'impegno dei professionisti dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dall'incaricata in regime di a.l.p.i.

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo.

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi sei a far data dal perfezionamento dell'accordo mediante sottoscrizione digitale.

- **di autorizzare:**

i professionisti dell'AOUP, individuati nell'allegato A, all'espletamento delle attività in parola in favore del Fatebenefratelli, che dovranno essere garantite, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento per le attività istituzionalmente rese, nonché all'interno del monte ore consentito.

- **di dare atto che:**


il Fatebenefratelli provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione degli accessi e le prestazioni erogate. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal Responsabile dell'U.O.C. erogante.

il Fatebenefratelli, in ordine alle disposizioni in materia di privacy nomina, con separato atto (All. B.), l'AOUP quale Responsabile del Esterno del Trattamento.

- **di prendere atto che:**

il Responsabile dell'U.O. incaricata avrà cura di predisporre l'attività richiesta nel rispetto sia dei limiti normativi in materia di orario di lavoro che di volumi di attività erogabili nonché di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione mensile di quanto effettuato in favore del nosocomio in narrativa, onde consentire l'opportuno riscontro;

i proventi derivanti dalle attività in narrativa di cui all'art. 3 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione al professionista, ai sensi




**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero-professionale e previo assolvimento agli obblighi fiscali previsti in materia.

- **di notificare** il presente provvedimento al Fatebenefratelli, al Direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell'AOUP, al Servizio Speciale Rapporti dell'Università degli studi di Palermo, nonché all'Area coinvolte e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP. per gli adempimenti di competenza.
- **di rendere** immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.





**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 28-06-2020 e che nei 15 giorni successivi:

- ⇒ non sono pervenute opposizioni
- ⇒ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

~~DELETE~~



⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

⇒ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- ⇒ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ⇒ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ⇒ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

TRA

La Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, sita in Roma Via Cassia n. 600, P.I. 00894591007, in persona del Presidente Fra Gerardo D'Auria, nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 15.01.1962 e domiciliato per la carica in Roma Via Cassia n. 600, titolare dell'Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli di Palermo (d'ora innanzi denominato semplicemente "Fatebenefratelli").

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Direttore Sanitario dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta (CL) il 25/09/1955, domiciliata per la carica presso la sede (di seguito anche semplicemente AOUP.).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che :

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- il Fatebenefratelli, con nota prot. 26/20/003C del 10.01.2020, inviata a mezzo pec, assunta al protocollo aziendale in pari data al nr. 00026, ha manifestato l'esigenza di avviare con questa AOUP un rapporto convenzionale volto a garantire l'espletamento di consulenze specialistiche nell'ambito dell'attività di consulenza per l'attività di anestesia e rianimazione;

Visto:

- Il D.A. dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana 11 gennaio 2019 n. 22 recante: "Adeguamento della rete Ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015 n.70 con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera siciliana e, in particolare, l'allegato 1: "Documento metodologico per la riorganizzazione del Sistema di Rete dell'Emergenza- Urgenza" con il quale viene disposta l'organizzazione territoriale della rete siciliana, suddivisa per bacini territoriali di competenza, nel quale il nosocomio Fatebenefratelli risulta inserito;

Atteso che:

- l'AOUP, ha valutato positivamente la possibilità di procedere alla stipula dei rapporti in parola, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli assistenziali resi alla rete ospedaliera territoriale nella quale il nosocomio Fatebenefratelli è inserito, in considerazione anche della contingente situazione emergenziale determinata dalla esigenza di attuare misure di contrasto della epidemia da SARS-COV-2.

Tutto ciò premesso le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'A.O.U.P. mette a disposizione i propri dirigenti medici specialisti in anestesia/rianimazione fino ad un massimo di complessivi sette accessi settimanali suddivisi tra gli incaricati che verranno garantiti per la durata di sei ore ciascuno; eventualmente cumulabili per un massimo di dodici ore consecutive.

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte presso il "Fatebenefratelli" previa programmazione approvata dalla Direzione Sanitaria del nosocomio.

Le attività dovranno essere garantite dai professionisti incaricati dell'AOUP, dettagliatamente elencati nell'allegato (A) al presente atto, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'AOUP emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Art. 3 - Corrispettivi

Per le attività di cui all'art. 2 il *Fatebenefratelli* si impegna a corrispondere direttamente all'A.O.U.P. un importo pari a € 600,00 lordi per ciascun accesso di 6 ore effettuato dai dirigenti medici, previa ricezione del rendiconto mensile attestante la regolarità di esecuzione della prestazione di consulenza e la ricezione della relativa fattura in formato elettronico.

I suddetti rendiconti dovranno essere trasmessi dal *Fatebenefratelli*, entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, all'A.O.U.P, provvisti di formale visto di conferma da parte del rappresentante legale del direttore sanitario del nosocomio.

Art.4 - Modalità di pagamento

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale, previa condivisione della rendicontazione, come specificato all'art. 3.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 gg decorrenti dalla data di emissione della fattura.

Il compenso per l'attività di che trattasi dovrà affluire direttamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze ai propri professionisti, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il relativo versamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione della convenzione.

Art. 6 - Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha validità di mesi sei a far data dal perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale. L'accordo convenzionale potrà essere rinnovato su esplicita richiesta scritta formulata dalle parti.

Qualora le parti intendano risolvere la convenzione prima della naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato la stipula, dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata o pec, con un preavviso di 30 giorni.

In ogni caso la risoluzione anticipata della convenzione non comporterà alcuna penalità per nessuna delle parti.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 8 – Assenza di lavoro subordinato

L'attività svolta dai dirigenti medici incaricati, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale fra il Fatebenefratelli ed i dirigenti medici dell'AOUP. In ogni caso, il Fatebenefratelli non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del dirigente medico, mantenendo l'AOUP nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 9 – Obblighi dei professionisti

I dirigenti medici dell'AOUP, incaricati in forza del presente atto, sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOUP in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia approvato dall'AOUP con propria deliberazione n.142 del 24.02.2016, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata dell'accordo e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio. L'impegno dei professionisti dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente dagli stessi garantite in regime di A.L.P.I. I professionisti sono altresì consapevoli che la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio dell'AOUP determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo.

Il Fatebenefratelli comunicherà al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Copertura assicurativa

Per i rischi RCT, nonché per gli infortuni, esclusi quelli in itinere, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, il Fatebenefratelli provvederà, con oneri a proprio carico alla relativa copertura.

Art. 11 - Normativa sul trattamento dati personali

Il Fatebenefratelli, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina (con separato atto allegato B) Responsabile del trattamento dei dati l'AOUP, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.

Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e a tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati dell'AOUP, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è il Dott. Antonino Giunta contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@policlinico.pa.it

Il Fatebenefratelli comunica Responsabile della protezione dei dati del Fatebenefratelli, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è l'Avv. Giovanni Vrenna contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.provinciaromana@legalmail.it

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa.

Art. 12 - Parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed è specificatamente approvata.

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art.13 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R.

642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

Art. 14 – Norme fiscali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 15 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Per la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio "Fatebenefratelli"
Il Presidente
Frà Gerardo D'Auria

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Legale rappresentante
Dott.ssa Giovanna Volo

Firmato digitalmente da:Gerardo D'Auria
Data:16/06/2020 09:25:37

 VOLO GIOVANNA
23.06.2020 12:42:59
UTC